



La nuova tassazione delle rendite finanziarie

Aggiornamento di Diritto Civile e Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Con la manovra di ferragosto (DL 13 agosto 2011 n. 138) viene introdotta l'**aliquota del 20%** per le ritenute e le imposte sostitutive:

- su interessi, premi e ogni altro provento che può essere considerato **reddito di capitale** ai sensi dell'art. 44 del TUIR (ossia, interessi su **depositi bancari**, mutui, titoli **obbligazionari**, **dividendi** ecc.);
- **redditi diversi** di natura finanziaria cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR (ossia plusvalenze sulla cessione di azioni, quote, titoli, certificati di massa, valute estere ecc.).

In sostanza, quindi, le precedenti ritenute e imposte sostitutive del 12,50% e del 27% che venivano applicate sui redditi di natura finanziaria percepiti dai soggetti non imprenditori sono sostituite dall'**aliquota unica** del 20%.

La misura dell'aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi che costituiscono reddito di capitale e ai redditi diversi **realizzati** a decorrere dall'**1 gennaio 2012**. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dall'1 gennaio 2012, mentre per le obbligazioni dei c.d. "grandi emittenti" e per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito), la nuova percentuale di imposizione si applica sul "**maturato**" a partire dall'1 gennaio 2012.

L'imposizione per il 20% si applica ad uno spettro più ampio di fattispecie rispetto alla precedente aliquota del 12,50%, in quanto va a sostituire anche l'aliquota ordinaria del 27% cui sono assoggettati diversi redditi di capitale.

Per esempio, con l'attuale impianto normativo, le società residenti non quotate che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una **ritenuta del 20%**, con obbligo di rivalsa, sugli **interessi** ed altri proventi corrisposti ai possessori senza dover effettuare **alcuna distinzione** tra la ritenuta applicata sulle obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi (prima pari al 27%) e quella per le obbligazioni aventi scadenza superiore ai 18 mesi (pari al 12,50% fino all'1 gennaio 2012).

La medesima ritenuta del 20% si applica anche in caso di dividendi distribuiti a **soggetti non residenti**, anche se possiedono azioni di risparmio. Per i soggetti sopramenzionati, il **rimborso della ritenuta** è previsto nella misura di **1/4** e non più di 4/9 come precedentemente previsto.

La nuova percentuale di imposizione del 20% **non si applica** sugli interessi, premi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da (art. 2, comma 7 del DL 138/2011):

- obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati (ossia, le **obbligazioni pubbliche** ed i titoli di Stato);
- obbligazioni emesse dagli **Stati esteri** inclusi nella c.d. "white list" di cui all'art. 168-*bis* del TUIR;
- titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4 del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011);
- piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

In sostanza, quindi, **resta ferma al 12,50%** l'aliquota applicabile sui redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti da titoli di Stato ed equiparati, quali quelli emessi dagli enti territoriali e dagli enti pubblici oltre ai titoli emessi dagli Stati esteri, anche se non appartenenti all'Unione Europea, purché siano inclusi nelle liste degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in via amministrativa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

AREZZO +39 0575 350303

PARMA +39 0521 234525

Mail: info@mariniassociati.com

Dott. Stefano Marini

Commercialista in Arezzo e Parma